Civile Ord. Sez. 5 Num. 28425 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: LA BATTAGLIA LUIGI
Data pubblicazione: 04/11/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24999/2021 R.G. proposto da:

FERROVIE DELLA CALABRIA SRL, rappresentata e difesa dall'avv. Mario A. Inzillo

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 2580/2021, depositata il 20/7/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/9/2026 dal Consigliere Luigi La Battaglia.

FATTI DI CAUSA

1. Ferrovie della Calabria s.r.l. impugnò gli avvisi di accertamento n. TDY03T401351/2015, n. TDY03T401352/2015, n. TDY03T401354/2015 e n. TDY03T401353/2015, emessi a suo carico, ai fini IRES ed IRAP, rispettivamente per gli anni 2010, 2011, 2012 e 2013. La CTP di Catanzaro, dopo aver riunito i ricorsi, li rigettò. L'appello proposto dalla società contribuente fu dichiarato inammissibile dalla CTR della Calabria, per essere

stato notificato tardivamente rispetto al termine previsto dall'art. 51 d.lgs. n. 546/1992, non ritenendo i giudici di secondo grado applicabile, al caso di specie, la sospensione di cui all'art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018.

2. Ferrovie delle Calabria ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, commi 1, 10 e 11, d.l. n. 119/2018, per avere la CTR erroneamente ritenuto la sospensione *de qua* subordinata al deposito della corrispondente domanda da parte del contribuente (nonché, se del caso, di prova del versamento in unica soluzione o della prima rata).

Il motivo è fondato.

La CTR della Calabria, nella sentenza in questa sede impugnata, ha ritenuto inapplicabile il menzionato art. 6, da un lato in quanto «non ci troviamo nello specifico perimetro di applicazione della c.d. definizione agevolata di una controversia tributaria»; dall'altro perché «il legislatore non ha disposto la sospensione automatica dei "processi" oggetto della definizione agevolata delle controversie tributarie, né ha attribuito alla presentazione della domanda di definizione agevolata l'effetto di sospendere il relativo giudizio», posto che, «una volta presentata la domanda, il contribuente era tenuto a depositare, entro il 15 giugno 2019, copia della domanda ed il relativo versamento in unica soluzione o della prima rata ovvero, laddove non siano previsti versamenti, copia della domanda ai fini di ottenere la sospensione del giudizio fino al 31.12.2020». Con tali statuizioni i giudici di secondo grado si sono discostati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la sospensione del termine per impugnare *ex* art. 6, comma 11, d.l. n. 119/2018 opera automaticamente, a prescindere dal concreto intento della parte di avvalersene (Cass., n. 3144/2026; Cass., n. 3454/2025; Cass., n. 33069/2022). Cass., n. 6223/2026 ha recentemente affermato (in motivazione) che «il testo normativo dispone la "sospensione dei termini

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

processuali" - che è diversa dalla "sospensione del processo" pendente su istanza del solo contribuente (art. 6, comma 10, del D.L. 23 ottobre 2018 n.119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136) - in base alla mera "proponibilità" (e non alla effettiva proposizione) della domanda di definizione agevolata nelle "controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio" (art. 6, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2018 n. 119, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 dicembre 2018 n. 136), senza stabilire alcuna discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente sulla usufruibilità del beneficio, che ha efficacia automatica per tutte le parti del processo tributario. In pratica, il termine di impugnazione è procrastinato di nove mesi». La CTR della Calabria ha, dunque, indebitamente sovrapposto, nel caso di specie, la disciplina di cui al comma 10 dell'art. 6 a quella (rilevante nella fattispecie in esame) dettata dal successivo comma 11, che deve invece trovare applicazione sulla scorta del principio di diritto sopra enucleato.

2. Con il secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 327, 115, commi 2 e 4; 1, comma 1, l. n. 742/1969; 6, comma 1, d.l. n. 119/2018, in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., per avere ritenuto tardivo l'appello, anche nell'ipotesi di applicazione della sospensione di nove mesi di cui al menzionato art. 6, comma 11, laddove invece, a fronte della scadenza del termine "ordinario" di impugnazione il giorno 27/12/2018 (sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, avvenuta il 24/5/2018, tenuto conto della sospensione feriale e della circostanza che 25 e 26 dicembre erano giorni festivi), il differimento *ex* art. 6, comma 11, doveva intendersi fissato al 27/9/2019.

Anche questo motivo è fondato.

Onde corroborare la motivazione della sentenza impugnata, i giudici di secondo grado hanno aggiunto che, «anche applicando la sospensione per

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

nove mesi dei termini di impugnazione prevista dall'articolo 6, comma 11, del d.l. n. 119/2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136/2018 - che questo giudice ritiene non ammissibile alla fattispecie - l'appello doveva essere notificato all'Ufficio entro il giorno 24.09.2019 (martedì) mentre l'appellante ha notificato tramite PEC il predetto atto in data 25.09.2019 ; in tal modo ha proposto l'appello anche oltre i termini previsti da quest'ultima normativa».

A fronte della ordinaria scadenza del termine per l'appello in data 27/12/2018 (dalla stessa CTR indicata a pag. 6 della sentenza impugnata), la sospensione in discorso venne, infatti, a scadere il 27/9/2019.

Sul punto è opportuno svolgere una precisazione. Anzitutto, applicando la sospensione feriale dei termini, il termine semestrale per l'impugnazione sarebbe dovuto scadere il 25/12/20218 (sei mesi dal 24/5/2018 + 31 giorni di sospensione feriale), e non il 24/12/2018. Né si può obliterare lo slittamento dal 25/12/2018 al 27/12/2018 ai sensi dell'art. 155, comma 4, c.p.c. (essendo il 25 e il 26 dicembre giorni festivi), in ossequio al più generale insegnamento tratto da Cass., n. 3210/2026, secondo cui la sospensione straordinaria dei termini di impugnazione, prevista dall'art. 6, comma 11, del d.l. n. 119 del 2018 (conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018), comporta il cumulo del termine di cui all'art. 327 c.p.c. - ove lo stesso scada, computata anche la sospensione feriale prevista dall'art. 1 della l. n. 742 del 1969, nel periodo compreso tra il 24 ottobre 2018 e il 31 luglio 2019 - con l'ulteriore termine di nove mesi stabilito dalla citata disposizione, non ricorrendo in tal caso una sovrapposizione cronologica dei rispettivi periodi di sospensione. La proroga di nove mesi deve applicarsi, dunque, al "termine-base" determinato secondo le regole ordinarie, dunque tenendo conto, nel caso di specie, dello slittamento *ex* art. 155, comma 4, c.p.c.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso;

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria della Calabria, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/9/2026.

La Presidente

Maria Luisa De Rosa

Corte di Cassazione - copia non ufficiale